

LEGGE SULL'IMMIGRAZIONE DELLA COLONIA DEL NATAL

(Settembre 1903)

Nel N. 7 del *Bollettino dell'emigrazione* (anno 1903) fu pubblicata la traduzione della legge sull'immigrazione della Colonia del Natal, del 5 maggio 1897. Essendosi riconosciuta l'opportunità di imporre maggiori restrizioni all'immigrazione in quella Colonia, il 13 settembre 1903 fu emanata da S. M. il Re d'Inghilterra, su parere favorevole e con l'assenso del Consiglio e dell'Assemblea legislativa del Natal, una nuova legge, della quale diamo qui appresso la traduzione.

Legge N. 30, del 1903, che impone maggiori restrizioni all'immigrazione nella Colonia del Natal.

Ritenuta l'opportunità di imporre maggiori restrizioni all'immigrazione nella colonia e di provvedere che ne siano respinti gli immigranti proibiti;

S. M. il Re, su parere favorevole e con l'assenso del Consiglio e dell'Assemblea legislativa del Natal, ha decretato quanto segue:

PARTE I.

1. La presente legge porterà il titolo di « Legge restrittiva dell'immigrazione, del 1903 » (*Immigration Restriction Act, 1903*).

2. La legge n. 1, del 1897, che porta il titolo di « Legge restrittiva dell'immigrazione, del 1897 » è abrogata.

L'abrogazione della detta legge n. 1, del 1897, avrà luogo senza pregiudizio dei provvedimenti presi, degli ordini dati o delle responsabilità assunte in dipendenza di essa, come pure senza pregiudizio delle pene inflitte per reati da essa previsti o dei procedimenti giudiziari già iniziati per fatti da essa contemplati: questi procedimenti saranno proseguiti come se la pre-

sente legge non fosse stata promulgata. Le norme stabilite per l'esecuzione della legge n. 1, del 1897, in quanto non siano contrarie alla presente legge, resteranno in vigore, finchè saranno revocate da quelle che verranno stabilite per l'esecuzione della presente legge.

4. Questa legge non è applicabile:

a) alle persone munite di un certificato nella forma della scheda A, allegata alla presente legge, e sottoscritto dal Ministro incaricato dell'esecuzione di questa legge (che d'ora innanzi sarà designato col semplice nome di Ministro), o dall'Agente generale del Natal, o da un altro funzionario nominato agli scopi della legge stessa, sia entro il paese, sia fuori, dal Governo del Natal;

b) alle persone, la cui immigrazione nel Natal sia regolata da una legge o da un progetto di legge (*scheme*) approvato dal Governo;

c) agli ufficiali e all'equipaggio delle navi che fanno parte della flotta di S. M. o di quella di una potenza amica;

d) ai militari che fanno parte dell'esercito di S. M.;

e) alle persone, accreditate nelle debite forme, facenti parte o dipendenti dal Governo imperiale, o da qualsiasi altro Governo;

f) alle persone che dimostrino ad un funzionario designato dalla presente legge di essere state precedentemente domiciliate nel Natal, e di non cadere sotto alcuna delle disposizioni contenute nei paragrafi c, d, e, f, g dell'articolo 5 della presente legge;

g) alle mogli di coloro che non sono immigranti proibiti ed ai loro figli che, a giudizio del funzionario d'immigrazione, siano al di sotto di 16 anni, eccettuato il caso in cui cadano sotto le disposizioni contenute nei paragrafi c, d, e, f, g dell'articolo 5 della presente legge.

5. È proibita l'immigrazione nel Natal, così per terra come per mare, a qualsiasi persona che appartenga o sembri appartenere ad una delle classi enumerate nei seguenti paragrafi. Queste persone saranno d'ora innanzi designate col nome di *immigranti proibiti* e comprendono:

a) chiunque, a richiesta di un funzionario debitamente autorizzato, si mostri incapace, per difetto d'istruzione, di scrivere tutto di suo pugno e firmare, in caratteri di una lingua europea, una domanda che sia di soddisfazione del Ministro;

b) chiunque sia privo di mezzi visibili di sussistenza o possa presumibilmente cadere in miseria o a carico della pubblica beneficenza;

c) gli idioti o mentecatti;

d) le persone affette da malattie ributtanti o pericolose e contagiose;

e) le persone che abbiano, in qualsiasi paese, riportato una condanna, senza che la pena sia stata loro condonata, per tradimento, omicidio o altro

reato per il quale ci sia stata condanna alla pena del carcere per qualsiasi durata, e che, per questi motivi, siano da ritenere come immigranti non desiderabili;

f) le prostitute e le persone che vivono o possono aver vissuto della prostituzione altrui o ne traggono o possono averne tratto profitto;

g) le persone che siano da ritenere, a giudizio del Ministro, come immigranti non desiderabili, per informazioni ricevute da un Segretario di Stato o da un Ministro coloniale, o per vie diplomatiche o per mezzo di un Ministro di uno Stato estero o di altra fonte attendibile.

PARTE II.

6. Qualunque funzionario di polizia, od altro funzionario appositamente incaricato agli scopi della presente legge può, tenuto conto delle eccezioni qui sotto indicate, impedire l'entrata nel Natal, così per terra come per mare ad un immigrante proibito.

7. Ogni immigrante proibito che tenti di entrare o sia entrato nel Natal, in contravvenzione alle disposizioni della presente legge, sarà ritenuto colpevole di infrazione alla legge; e potrà essere, oltrechè soggetto all'espulsione o alle altre pene del caso, condannato al carcere, con o senza lavori forzati, per un periodo non eccedente i 6 mesi. Tale prigionia cesserà allorchè sia provveduto all'espulsione del reo dalla Colonia.

8. Nessuno di coloro che rientrano nel novero degli immigranti proibiti potrà essere esonerato dall'osservanza della presente legge, o autorizzato a rimanere nella Colonia, soltanto pel fatto che non gli sia stato ingiunto di non sbarcare o che gli sia stato concesso di sbarcare, sia per errore, sia perchè non era noto che si trattava di un immigrante proibito. Qualora, entro un anno dacchè alcuno è entrato nella Colonia, sia provato che egli appartiene ad una di quelle categorie di persone a cui è vietato lo sbarco, sarà considerato come un immigrante proibito e soggetto ad esser trattato come tale.

9. Qualora vi sia ragionevole motivo di sospettare che una persona abbia contravvenuto alla presente legge e, allo scopo di impedire che essa si sottragga alla pena incorsa, sia necessario arrestarla immediatamente, qualunque funzionario di immigrazione o di polizia, sebbene non munito di apposito mandato, potrà arrestarla senz'altro, con l'obbligo, però, di condurla dinanzi al magistrato appena sia possibile; e se la nave dalla quale questa persona è sbarcata fosse sul punto di partire, questa potrà essere affidata alla custodia del capitano della nave, il quale sarà obbligato a riceverla e a trattenerla a bordo.

10. Chiunque apparisca essere un immigrante proibito, ai termini dell'articolo 5 della presente legge, ma non cada sotto le disposizioni di alcuno dei paragrafi *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)* dello stesso articolo 5, potrà essere autorizzato ad entrare nel Natal, alle seguenti condizioni:

a) prima di sbarcare, depositerà egli stesso nelle mani di un funzionario, appositamente incaricato agli scopi di questa legge, la somma di 100 lire sterline;

b) se, entro una settimana dal suo arrivo nel Natal, otterrà dal Ministro o da un Magistrato un certificato comprovante che a lui non si applicano le proibizioni contenute in questa legge, gli sarà restituito il deposito di 100 lire sterline;

c) se non riuscirà ad ottenere, entro una settimana dallo sbarco, il detto certificato, potrà perdere il deposito e potrà essere trattato come un immigrante proibito.

Pel fatto dello sbarco, in un porto della Colonia, delle persone di cui è parola nel presente articolo, nessuna responsabilità risalirà alla nave dalla quale sono sbarcate, o ai proprietari di essa.

11. L'immigrante proibito non potrà ottenere il permesso di esercitare nel Natal qualsiasi mestiere o professione, nè di prendere in affitto o comperare terreni, o esercitare il diritto elettorale (*exercise the franchise*), o di essere registrato come cittadino in qualche comune o città della Colonia. Le licenze o i diritti di voto che possa avere ottenuto in contravvenzione alle disposizioni della presente legge, saranno dichiarati nulli.

12. Il Governo potrà autorizzare il funzionario capo del servizio d'immigrazione a pattuire con il comandante, i proprietari, o l'agente di una nave il trasporto di un immigrante proibito trovato nel Natal ad un porto del paese, o vicino al paese d'origine dell'emigrante stesso, e ognuno di tali immigranti, coi suoi effetti personali, potrà essere imbarcato a cura di un funzionario di polizia su detta nave, e in tal caso, se sprovvisto di mezzi, sarà fornito di danaro in misura sufficiente per permettergli di vivere per un mese, secondo la sua condizione, dopo lo sbarco.

13. Chiunque si presti a far entrare nel Natal un idiota o mentecatto, senza un'autorizzazione scritta o stampata, firmata dal Ministro, sarà considerato come contravventore alla presente legge, e, in aggiunta alle altre pene del caso, condannato alle spese di sostentamento dell'idiota o mentecatto, durante il soggiorno di questo nella Colonia.

14. Ogni funzionario appositamente incaricato agli scopi di questa legge è autorizzato a salire, ogni qual volta lo creda necessario, sulle navi che entrano in un porto della Colonia, per l'adempimento degli obblighi impostigli dalla presente legge.

15. Il capitano di una nave in arrivo nel Natal dovrà, a richiesta del funzionario d'immigrazione del porto, consegnargli un elenco, in doppio esemplare e da lui sottoscritto, di tutti i passeggeri e delle altre persone che si trovano a bordo e che non fanno parte dell'equipaggio regolare della nave.

16. Il capitano dovrà pure, ove ne sia richiesto prima della sua partenza dal porto, presentare i registri e passare in rivista l'equipaggio, e, qualora si trovi che non è presente qualcuna delle persone iscritte nei registri, e che, a parere del funzionario di immigrazione, sia un immigrante proibito, si riterrà che la detta persona sia entrata nel Natal in contravvenzione alla presente legge; ma il capitano e gli agenti della nave, purchè abbiano preso le opportune misure di polizia, non saranno responsabili di contravvenzione alle disposizioni del presente articolo.

17. Ove il funzionario di immigrazione abbia prevenuto il capitano di una nave in arrivo in uno dei porti della Colonia che a bordo vi sono persone appartenenti alla categoria degli immigranti proibiti, ed in seguito a ciò il capitano ritenga che, per impedire violazioni della presente legge, questi immigranti proibiti debbano essere tenuti in qualche altro luogo durante la permanenza della nave nel porto, il funzionario potrà in tal caso, ove lo creda opportuno, provvedere che essi siano allontanati sotto custodia dalla nave e detenuti a terra o in mare, in qualche altro luogo o imbarcazione, appositamente destinati dal Governo a tale scopo. Questi immigranti proibiti saranno ricondotti sulla nave, quando questa sia sul punto di ripartire; della qual cosa il capitano darà debita notizia al funzionario. Le spese necessarie per lo sbarco, la detenzione, il mantenimento e la custodia degli immigranti proibiti, allontanati temporaneamente dalla nave, e tutte le spese accessorie saranno sostenute dal capitano della nave, il quale sarà il solo responsabile del conveniente mantenimento di questi immigranti proibiti e sarà tenuto a provvederli di letti e relativa biancheria e di tutto ciò che occorre perchè essi possano godere, nel luogo di detenzione, di quelle comodità di cui avrebbero goduto se non fossero stati allontanati dalla nave, o a cui potrebbero aver diritto in forza di un contratto o di un accordo esistente fra i detti immigranti e il capitano o i proprietari della nave. Il funzionario d'immigrazione potrà, prima di assumere la custodia di un immigrante proibito, esigere che il capitano, proprietari o gli agenti della nave depositino presso di lui una somma di denaro sufficiente per far fronte alle spese a cui può andare incontro il Governo, ovvero offrano una sufficiente garanzia pel pagamento di queste spese.

18. Ove un immigrante proibito sfugga dal luogo di detenzione di cui si fa cenno nell'articolo precedente, o si sottragga a chi lo ha preso legalmente in custodia per condurvelo o per riportarlo alla nave, potrà essere arrestato

da un funzionario di polizia e riaccompagnato colà, e sarà punito per contravvenzione all'articolo 7 della presente legge.

19. Qualora il capitano accusi, dinanzi ad una Corte locale, una persona, che faccia parte dell'equipaggio regolare o straordinario, di un crimine o delitto commesso prima dello arrivo o durante la permanenza della nave nel porto, il magistrato potrà, a richiesta del funzionario di immigrazione o dietro avviso datogli da questo, che l'accusato è un immigrante proibito, ordinare, nella sentenza di condanna, che, appena scontata la pena, o appena la nave sia pronta a partire, il prigioniero sia tolto dal carcere e condotto sotto custodia a bordo della nave, o trasportato via dalla colonia. Ove una delle persone indicate in questo articolo sia condotta dinanzi al magistrato e prosciolta, questi ordinerà che sia immediatamente ricondotta a bordo della nave. Non si provvederà a norma di questo articolo, se il magistrato ritiene che il reato sia di competenza di un'alta Corte.

20. Ove, per la rigorosa esecuzione della presente legge, si reputi necessario stabilire le relazioni fra la terra ed una nave ancorata nel porto, che abbia a bordo immigranti proibiti, il funzionario capo del servizio di immigrazione potrà, con l'approvazione del Ministro, prendere quei provvedimenti che riterrà opportuni.

21. Il capitano e il proprietario di una nave, dalla quale sia sbarcato o sbarchi un immigrante proibito, saranno tenuti al pagamento, con vincolo solidale, di una multa di 100 lire sterline (la quale somma potrà essere ridotta a non meno di 25 sterline) per ogni immigrante proibito che sia sbarcato o sbarchi; e alla nave potrà essere negato il foglio di partenza, finchè non sia pagata la multa e finchè il capitano non abbia provveduto, con l'approvazione del funzionario di immigrazione, che siano trasportati fuori della Colonia tutti gli immigranti proibiti da lui sbarcati. La nave potrà essere sequestrata, con decreto della Corte suprema del Natal, al fine di ottenere il pagamento delle multe inflitte in virtù del presente articolo.

La parola « foglio di partenza », usata nella presente legge, comprende tutti i documenti rilasciati ordinariamente dal Ricevitore delle dogane ad una nave, allorchè sta per lasciare il porto, compreso il certificato designato col nome di « foglio sanitario ».

PARTE III.

22. Gli immigranti proibiti, a norma delle disposizioni della presente legge possono chiedere, al funzionario di immigrazione o ad altro funzionario appositamente designato, il permesso di entrare nel Natal per una visita temporanea o allo scopo di imbarcarsi per un altro paese in un porto della

Colonia. Questi permessi saranno rispettivamente indicati col nome di « permessi di visita » (*visiting passes*) e « permessi di imbarco » (*embarkation passes*) e saranno redatti nella forma prescritta dal regolamento per l'esecuzione della presente legge. Per « porto » s'intende qualsiasi porto del Natal.

23. Il richiedente dovrà presentarsi al detto funzionario, rispondere a tutte le domande che questi gli possa rivolgere per accertarsi che il permesso gli può essere concesso, e depositare presso di lui la prescritta somma di danaro, vale a dire:

se si tratta di un permesso di visita, la somma di 10 lire sterline, oltre una somma addizionale di 10 lire sterline, qualora il permesso si estenda anche alla moglie e ai figli del richiedente;

se si tratta d'un permesso d'imbarco, la somma di 10 lire sterline per ogni adulto e di 5 lire sterline per ogni fanciullo.

Così in questo articolo come nei successivi s'intende per « fanciullo » ogni persona che, a giudizio del funzionario, non abbia ancora compiuto i 16 anni.

24. Eccettuato il caso in cui una persona sia accompagnata dalla propria moglie e dai propri figli, sarà necessario un permesso per ogni singola persona che cerchi di entrare nel Natal allo scopo di fare una visita temporanea o di imbarcarsi.

25. Nessuno avrà il diritto di ottenere il permesso di visita o d'imbarco, e il funzionario incaricato di rilasciare tali permessi sarà libero di accordarli o di rifiutarli, attenendosi, tuttavia, alle istruzioni del funzionario capo del servizio di immigrazione o del Ministro.

26. Il permesso di visita è un titolo sufficiente per autorizzare la persona o le persone, alle quali è intestato, ad entrare nella Colonia del Natal e a rimanervi per la durata in esso indicata. Tale durata non può superare 21 giorno, ma ogni funzionario appositamente incaricato agli scopi della presente legge, può, per evidenti e ragionevoli motivi, prorogare di volta in volta questa durata, mediante apposita annotazione a tergo del permesso. Non può essere accordata alcuna proroga maggiore di 14 giorni in una volta, e nessun permesso è valido, senza il consenso del Ministro, per un periodo che ecceda sei settimane, a partire dalla data di esso.

27. Il denaro depositato per ottenere un permesso di visita sarà restituito al depositante, allorchè il possessore del permesso lasci la Colonia entro il termine indicato nel permesso, o entro la proroga accordatagli.

28. Il permesso d'imbarco è un titolo sufficiente per autorizzare la persona o le persone, alle quali è intestato, ad entrare nel Natal e a proseguire con ragionevole sollecitudine verso il porto cui sono dirette, per imbarcarsi alla prima occasione propizia per la destinazione indicata nel permesso.

29. Il permesso d'imbarco non potrà essere prorogato fuorchè dal fun-

zionario capo del servizio di immigrazione, per ragioni che a lui sembrano plausibili.

30. Il danaro depositato per ottenere un permesso d'imbarco sarà immediatamente trasmesso al funzionario capo del servizio d'immigrazione nel porto, per essere da lui impiegato, a richiesta della persona alla quale fu rilasciato il permesso, e, qualora la somma depositata sia sufficiente a tal uopo, nell'acquisto di un biglietto di viaggio per il luogo a cui sono dirette la persona o le persone indicate nel permesso. Il residuo del danaro depositato sarà restituito al depositante, al momento della partenza della nave, o potrà, a scelta del funzionario, essere impiegato in altro modo necessario od opportuno, secondo il desiderio del depositante.

31. Chiunque, essendo un immigrante proibito, ai termini delle disposizioni della presente legge, entrerà nel Natal valendosi di un permesso di visita o di imbarco, e vi rimarrà oltre il tempo stabilito nel permesso o nella annotazione segnata a tergo di esso, o abuserà del permesso, o permetterà che se ne faccia un uso fraudolento, sarà considerato come contravventore alla presente legge, e sarà soggetto, in caso di condanna, alla confisca della somma depositata e alla pena stabilita dall'articolo 7 della presente legge.

32. Le disposizioni del paragrafo *f* dell'articolo 4 saranno applicabili alle persone che dimostrino, ad un funzionario appositamente incaricato in conformità della presente legge, di avere precedentemente risieduto nel Natal, vale a dire di aver avuto nel Natal la loro residenza abituale per un periodo non minore di tre anni consecutivi.

a) Le disposizioni di questo articolo non pregiudicheranno i diritti di coloro che abbiano avuto nel Natal il loro domicilio, diverso dalla residenza specificata come sopra.

b) Nessuno avrà diritto di invocare in suo favore le disposizioni del presente articolo pel semplice motivo che risieda nel Natal in forza di un contratto di servizio o che vi sia entrato in virtù di una legge che permetta l'introduzione di servi o di lavoratori, ecc.

33. Un certificato rilasciato dal funzionario d'immigrazione, comprovante che la persona in esso designata ha avuto precedentemente la propria residenza o il proprio domicilio nella Colonia, a norma della presente legge, costituirà la prova di tale residenza o domicilio.

PARTE IV.

34. Coloro che, a giudizio di un funzionario appositamente incaricato agli scopi della presente legge, siano in età di oltre 16 anni, saranno considerati come adulti per gli effetti della legge stessa.

35. Il Governatore potrà nominare funzionari per l'esecuzione delle disposizioni contenute nella presente legge, uno dei quali eserciterà l'ufficio di capo del servizio di immigrazione, e determinare gli obblighi di questi funzionari, i quali provvederanno all'esecuzione delle istruzioni che saranno loro date dal Ministro o dal capo del servizio di immigrazione.

36. Il Governatore, con l'approvazione del Consiglio, potrà, quando se ne presenti l'opportunità, stabilire norme per l'esecuzione della presente legge, modificarle e abrogarle.

37. Chiunque, mediante false dichiarazioni, otterrà o tenterà di ottenere, sia per se stesso, sia per un'altra persona che non vi abbia diritto, un certificato o documento inteso ad assicurare l'entrata nella Colonia, contro le disposizioni della presente legge, e chiunque farà uso fraudolento del detto certificato o documento, sarà colpevole di contravvenzione alla presente legge.

38. Sarà pure colpevole di contravvenzione alla presente legge:

a) chiunque aiuti un immigrante proibito ad entrare nella Colonia o cooperi volontariamente a farvi entrare una persona appartenente alla categoria *f*) dell'articolo 2 della presente legge;

b) chiunque aiuti un immigrante proibito o qualsiasi altra persona a contravvenire alla presente legge o ai regolamenti;

c) chiunque resista o si opponga attivamente o passivamente ad un funzionario nell'esercizio delle sue funzioni;

d) chiunque rifiuti volontariamente di adempiere ad un obbligo imposto dalla presente legge o dai regolamenti, o di obbedire ad un ordine legalmente dato in forza di essi.

39. Chiunque si renda colpevole di una contravvenzione alla presente legge o ad un regolamento emanato per la sua esecuzione, sarà punito, ove non sia espressamente stabilita altra pena, con una multa non superiore a 50 lire sterline, o, in mancanza di pagamento, al carcere, con o senza lavori forzati, per un periodo di non oltre sei mesi, e potrà pur essere condannato al carcere, senza che questo possa essere sostituito dalla multa.

40. Le pene pecuniarie a cui sia stato condannato il capitano di una nave devono essere pagate prima che sia rilasciato alla nave il foglio di partenza. L'avviso dato per iscritto dal funzionario d'immigrazione al ricevitore delle dogane di un'azione promossa contro il capitano o proprietario o gli agenti di una nave in seguito ad una condanna a pena pecuniaria, sarà un motivo sufficiente per rifiutargli il foglio di partenza, finchè il provvedimento non sia revocato o annullato da un'ordinanza o da una sentenza della Corte. Tale avviso dato al capitano del porto lo autorizzerà a rifiutare il permesso che la nave esca dal porto per recarsi in altro porto o ancoraggio. Appena

il funzionario d'immigrazione abbia notizia di ciò, ne informerà immediatamente il Ministro, e prenderà tutte le misure necessarie, affinché possa senza indugio essere iniziato procedimento per la contravvenzione commessa.

41. L'esecuzione di una pena pecuniaria può aver luogo sia mediante procedimento criminale, sia mediante azione civile ad istanza del funzionario di immigrazione. Tutte le contravvenzioni alla presente legge o al regolamento per la sua esecuzione, per le quali non sia comminata una pena speciale ovvero una pena superiore alla multa di 100 lire sterline o al carcere, con o senza lavori forzati, saranno di competenza delle Corti di magistrati, le quali possono, per ciascuna di tali contravvenzioni, dare una pena non eccedente i detti limiti. La pena del carcere può, in giudizio penale, essere inflitta o come pena principale o come pena sussidiaria, in mancanza del pagamento di una multa. Nonostante le precedenti disposizioni, il magistrato che ha giurisdizione in un porto, in cui è trattènuta una nave in esecuzione della presente legge, sarà competente a conoscere delle azioni civili promosse contro il capitano, i proprietari o gli agenti di una nave per ottenere il pagamento di una multa non superiore a 500 lire sterline.

SCHEDA A (N . . .)

Legge del 1903, restrittiva dell'immigrazione nella Colonia del Natal.

Si attesta che la persona sotto indicata possiede i requisiti richiesti per essere ricevuta nel Natal come immigrante.

Data:

Firma:

Nome
Stato a cui appartiene
Età
Professione o mestiere
Stato civile
Statura
Connotati
Segni particolar

Firma del possessore della scheda

Dato nel palazzo del Governo del Natal il 13 settembre 1903.

Per ordine di S. E. il Governatore:

J. G. MAYDON

Segretario coloniale.